



## **Città di Nichelino**

Provincia di Torino

***APPALTO PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI – PRIMO/SECONDO/TERZO POSTO IN GRADUATORIA – PERIODO 01/02/2018 - 31/01/2022 – C.I.G. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.***

### **SCHEMA DI CONTRATTO**

#### **PREMESSO CHE**

- l'Amministrazione comunale di Nichelino ha indetto una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per la fornitura farmaci e parafarmaci per le due farmacie comunali, per il quadriennio 2018-2021 con termine di inizio presunto l'1.02.2018 e finale 31.01.2022 e per un importo complessivo netto di Euro 4.400.000,00=;

- la procedura di affidamento prevede l'individuazione di numero tre aggiudicatari, cui l'Amministrazione si riserva di rivolgersi per l'ordinazione dei prodotti in appalto in modo indifferenziato, ma con il vincolo della immediata disponibilità degli stessi, procedendo in sequenza, a partire dal miglior offerente; l'Amministrazione, a tal fine, ha determinato di procedere alla formazione di una graduatoria, sulla base dei migliori ribassi offerti in sede di gara; gli importi presunti della fornitura, al netto dell'IVA, sono stati così definiti:

I aggiudicatario € 3.080.000,00, pari al 70% dell'aspesa complessiva presunta;

II aggiudicatario € 880.000,00, pari al 20% dell'aspesa complessiva presunta;

III aggiudicatario € 440.000,00, pari al 10% dell'aspesa complessiva presunta;

- con verbale di gara del \_\_\_\_\_, è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria alle tre imprese che hanno presentato i migliori ribassi unici sul prezzo al pubblico dei farmaci e parafarmaci in appalto e stilata la seguente graduatoria:

Primo aggiudicatario: \_\_\_\_\_ percentuale di ribasso offerta: \_\_\_\_ %;

Secondo aggiudicatario: \_\_\_\_\_ percentuale di ribasso offerta: \_\_\_\_ %;

Terzo aggiudicatario: \_\_\_\_\_ percentuale di ribasso offerta: \_\_\_\_ %;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **ARTICOLO 1 - PREMESSE**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: a) dal presente contratto e dal capitolato speciale; b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture ed in particolare dal D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; d) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora applicabili; e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

### **ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali per il periodo (presunto) 01/02/2018 - 31/01/2022.

2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le provviste necessarie ed accessorie per dare compiuta la fornitura secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel capitolato speciale di appalto, approvato con determinazione dirigenziale \_\_\_\_\_.

### **ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. Il contratto è stipulato « a misura ».

2. Il corrispettivo complessivo presunto della fornitura, per il quadriennio contrattuale è fissato in Euro 3.080.000/880.000/440.000= (*primo, secondo, terzo in graduatoria*)= oltre IVA nella misura di legge.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro giorni trenta dalla ricezione della fattura, previo accertamento mediante apposita dichiarazione della regolarità e completezza della fornitura.

### **ARTICOLO 5 - LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA.**

1. I beni oggetto della fornitura devono essere consegnati, a cura e spese dell'Impresa affidataria, nella sede delle farmacie comunali ubicate in Nichelino, Via Moncenisio n. 38/5 e Piazza A. Moro n. 50.

2. La durata dell'appalto è fissata in anni quattro, con decorrenza (*presunta*) dall'1 febbraio 2018.
3. In caso di inadempienze nella fornitura, saranno applicate le penali previste dall'articolo 7 del Capitolato Speciale.
4. La riscossione della penale sarà operata mediante trattenuta sull'ultimo titolo di spesa disponibile e qualora l'importo di esso non fosse sufficiente, sarà escussa la cauzione definitiva in quota parte.

## **ARTICOLO 6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI SUI PRODOTTI FORNITI**

1. L'Impresa affidataria è tenuta all'esecuzione della fornitura, secondo gli usi commerciali, della fornitura di beni oggetto del presente contratto; la prestazione a suo carico avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'Amministrazione e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicate.
2. Rimane a carico dell'Impresa affidataria il rischio di perdite o danni dei beni sia durante il trasporto sia durante il deposito nei locali in attesa dell'eventuale controllo da parte dell'Amministrazione, salvo che il danno non sia imputabile a quest'ultima.
3. La regolare esecuzione del contratto e la qualità dei prodotti forniti è verificata da soggetti appositamente incaricati dall'Amministrazione.
4. La verifica della qualità dei beni sarà effettuata immediatamente se ciò è possibile per le caratteristiche del prodotto fornito. Negli altri casi, oppure qualora sia necessario la verifica dei requisiti per accertare la conformità del bene a determinate specifiche del capitolato tecnico, l'esame dovrà essere effettuato entro giorni 10 dalla consegna. Tutte le spese per le analisi e le verifiche anche di laboratorio sono a carico dell'Appaltatore.
5. Qualora gli incaricati del controllo riscontrino che i prodotti forniti non presentano i requisiti richiesti, ne ordineranno la sostituzione per iscritto. L'Impresa affidataria è tenuta a sostituire il prodotto non accettato entro il termine di giorni 10 dalla richiesta di sostituzione.
6. In caso di rifiuto o mancata tempestiva sostituzione del prodotto giudicato non idoneo, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altri fornitori con addebito all'impresa inadempiente delle eventuali maggiori spese, fermo in ogni caso l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

## **ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

1. L'Impresa affidataria risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri subappaltatori; assume, inoltre, ogni responsabilità per i danni arrecati all'Amministrazione o a terzi a causa di negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.

## **ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'Impresa affidataria, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i. la cauzione definitiva di Euro

\_\_\_\_\_, a mezzo di \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_.

2. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi del medesimo art. 103, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato al termine dell'esecuzione.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa affidataria, l'Amministrazione ha il diritto di valersi sulla predetta cauzione.

4. L'Impresa affidataria dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora l'Amministrazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

### **ARTICOLO 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Ai sensi dell'articolo 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del medesimo decreto.

### **ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

1. L'Impresa affidataria dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Impresa affidataria si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

### **ARTICOLO 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

Le parti danno atto che l'Impresa affidataria ha dichiarato in sede di gara e conferma espressamente in questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L'Amministrazione ha acquisito in tal senso la certificazione rilasciata \_\_\_\_\_, competente per il territorio nel quale l'impresa ha la sede legale, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.

### **ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO**

Si applica la disciplina prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Ovvero, se ricorre il caso *Il subappalto non è ammesso non avendo l'Impresa affidataria dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.*)

## **ARTICOLO 13 – INADEMPIENZE E PENALI**

1. Nel caso in cui si verificano inadempienze da parte dell'Impresa affidataria nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sarà applicata dall'Amministrazione, in relazione alla loro gravità, una penale secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. In caso di inadempienze gravi o comunque reiterate, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.
3. Per l'applicazione delle ritenute e nelle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, oppure sulla cauzione definitiva.

## **ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE**

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto, qualora si realizzino le condizioni previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto e dagli articoli 108, 109, 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto applicabili.

## **ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE**

1. Qualora la procedura di accordo bonario prevista dall'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del medesimo decreto ed è pertanto competente il Tribunale di Torino.

## **ARTICOLO 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa affidataria elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1.

## **ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa affidataria, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per IVA. Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634

## **ARTICOLO 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010**

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente appaltante ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della

tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. 5151534C54;

#### **ARTICOLO 19 – NORME DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nichelino (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 19 settembre 2017) e pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal summenzionato Codice di comportamento.

#### **ARTICOLO 20 - ALLEGATI AL CONTRATTO**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'Amministrazione appaltante: Capitolato Speciale d'Appalto, bando, disciplinare di gara e relativi allegati approvati con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_.